Num. 191

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

1863

Torino dalla Tipografia G. Favale e C., via Bertola, n. 21. — Provincie con mandati postali affrancati (Milano e Lombardia anche presso Brigola). Fuori Stato alle Direzioni Postali.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato. — Le associazioni hanno principi col 1° e col 16 di ogni mese. Inserzioni 25 cent. per linea o spazio di linea.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE	Anno	Semestre	Trimestre
Per Torino . . . . L.	40	21	
» Provincie del Regno . . . . . . »	48	25	13
» Svizzera . . . . »	56	30	16
» Roma (franco ai confini) . . . . »	50	26	14

TORINO, Giovedì 13 Agosto

PREZZO D'ASSOCIAZIONE	Anno	Semestre	Trimestre
Stati Austriaci e Francia . . . . . L.	80	46	26
— detti Stati per il solo giornale senza i Rendiconti del Parlamento . . .	58	30	16
Inghilterra e Belgio	120	70	36

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE FATTE ALLA SPECOLA DELLA REALE ACCADEMIA — TORINO, ELEVATA METRI 275 SOPRA IL LIVELLO DEL MARE.

Data	Barometro a millimetri			Termomet. cent. unito al Barom.			Term. cent. esposto al Nord			Minim. della notte	Anemoscopio			Stato dell'atmosfera		
	m. o. 9	mezzodì	sera o. 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3		matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3
12 Agosto	740,36	740,00	739,18	+30,2	+34,8	+36,0	+29,0	+33,4	+33,6	+19,6	S.	O.S.O.	N.N.O.	Sereno con vap.	Sereno	Sereno

PARTE UFFICIALE

TORINO, 12 AGOSTO 1863

REGIA SCUOLA DI MUSICA IN PARMA.

(*Continuazione e fine, vedi numero precedente*)

SEZIONE II. — *Dell'istruzione musicale e letteraria.*

§ 1. — *Dell'istruzione musicale.*

Art. 22. Le norme direttive dell'insegnamento, l'ordine e la durata dei corsi, il numero e il tempo delle lezioni per ciascuna scuola sono determinati come appresso:

a) scuola di elementi di musica, lettura e solfeggio:

Gli alunni debbono essere condotti dalle primarie nozioni della musica fino alla completa pratica del solfeggio.

La durata massima del corso è fissata a tre anni.

b) scuola di canto:

L'insegnamento comincia dal vocalizzo e procede fino al perfezionamento dell'arte.

Il corso non può durare più di sei anni.

c) scuola di pianoforte:

Procede dai primi elementi del suono del pianoforte fino alle maggiori difficoltà.

d) scuola di violino e viola,

e) Id. di violoncello,

f) Id. di contrabasso,

g) Id. di flauto e clarinetto,

h) Id. di fagotto, oboe e corno inglese,

i) Id. di tromba, corno e trombone:

In tutte queste scuole debbono essere ammaestrati gli alunni dalle primarie nozioni relative al suono di ciascuno strumento fino alla perfetta esecuzione orchestrale.

La durata normale di ciascun corso è di sei anni.

l) scuola d'armonia, contrappunto e composizione:

Questa scuola si divide in tre classi, nelle quali si studiano:

Nella classe 1.a l'armonia ed i principii di contrappunto;

Nella 2.a il contrappunto;

Nella 3.a la composizione.

Il corso è d'un anno per la 1.a cl., di due per la 2.a, di tre per la 3.a.

Art. 23. In ciascuna scuola si danno tre lezioni per ciascuna settimana, ed ogni lezione dura almeno tre ore.

Art. 24. Per l'ammissione ad alcune scuole si richieggono condizioni speciali, che sono:

a) per la scuola di canto:

Orecchio per l'intuonazione; sentimento del ritmo; voce tale da offrire speranza di buona riuscita; cognizione degli elementi di musica e della lettura nelle diverse chiavi; pratica del solfeggio.

b) per la scuola di pianoforte:

Cognizione degli elementi musicali e della lettura almeno nelle due chiavi di violino e basso.

c) per la scuola di violino e viola:

Orecchio per l'intuonazione; cognizione degli elementi musicali e pratica della lettura almeno nelle chiavi di violino e viola.

d) per la scuola di violoncello;

e) per la scuola di contrabasso;

Orecchio per l'intuonazione; cognizione degli elementi musicali e pratica della lettura in tutte le chiavi.

f) per la scuola di flauto e clarinetto;

g) per la scuola di fagotto, oboe e corno inglese;

h) per la scuola di tromba, corno, trombone ed istrumenti congeneri:

Sviluppo fisico sufficiente a sostenere la fatica dello studio; piena cognizione degli elementi musicali; pratica della lettura almeno nella chiave usata per l'istrumento a cui vorrebbesi applicare l'alunno.

i) per la scuola d'armonia, contrappunto e composizione:

Età non inferiore agli anni undici; pratica dell'accompagnamento numerico e della lettura in tutte le chiavi; sufficiente cognizione del canto.

L'esistenza di questi speciali requisiti dev'essere constatata nei modi opportuni, secondo ciò che è disposto nell'art. 16.

Art. 25. Oltre gli esercizi d'assieme, che per occasione dell'insegnamento possono farsi in ciascuna scuola a cura del rispettivo maestro, devono aver luogo periodicamente alcune esercitazioni collettive di studio fra gli alunni, regolate dal Maestro Direttore d'orchestra nell'Istituto, e dove occorra dovranno prendervi parte anche i Professori.

I giorni e le ore per tali esercitazioni saranno stabiliti nel regolamento di cui è detto nell'art. 13, e nei giorni medesimi non avranno luogo le lezioni.

Art. 26. Non è tolto agli alunni di potere applicarsi simultaneamente a diversi rami di studio, purchè ciò sia riconosciuto possibile ed utile dal Consiglio di direzione, che ne conceda espressa licenza.

§ 2. — *Dell'istruzione letteraria.*

Art. 27. L'istruzione letteraria si divide in tre classi:

La prima classe comprende gl'insegnamenti di calligrafia, grammatica italiana ed aritmetica;

Nella seconda classe s'insegnano la composizione e versificazione italiana, gli elementi di storia universale e patria, e gli elementi di geografia;

Nella terza classe si continuano gli esercizi di composizione e versificazione italiana, e si danno nozioni sulla storia della musica, sull'estetica musicale e sui diritti e doveri del cittadino.

Art. 28. Ciascuna delle tre classi ha un corso di durata non minore di due anni.

Art. 29. Le lezioni per l'istruzione letteraria sono quotidiane, e durano non meno di un'ora e mezzo, nè più di due per ciascuna.

Art. 30. Gli alunni, che innanzi d'aver compiuta la loro istruzione musicale abbiano esauriti i corsi di tutte le classi dell'istruzione letteraria, dovranno tuttavia sotto la direzione dei Maestri fare esercizi sulle diverse materie d'insegnamento.

SEZIONE III. — *Dei Maestri.*

Art. 31. In corrispondenza agli insegnamenti prescritti vi ha per l'istruzione musicale:

1. Un Maestro d'armonia, contrappunto e composizione, che è anche Direttore dell'Istituto giusta l'art. 8;

2. Un Maestro di violino, che è pure Direttore d'orchestra nell'Istituto;

3. Un Maestro di canto e perfezionamento;

4. Un Maestro di elementi di canto sotto la direzione del Maestro di canto;

5. Un Maestro di piano-forte;

6. Un altro Maestro di violino e di viola;

7. Un Maestro di violoncello;

8. Un Maestro di contrabasso;

9. Un Maestro di flauto e clarinetto;

10. Un Maestro di fagotto, oboe e corno inglese;

11. Un Maestro di tromba e corno;

12. Un Maestro di trombone ed istrumenti congeneri;

13. Un Maestro di elementi di musica, lettura e solfeggio.

Art. 32. In ciascuna scuola il Maestro può essere sussidiato secondo il bisogno da uno o più alunni scelti fra i più distinti per condotta e capacità, che hanno il titolo di *Maestrini.*

L'elezione di essi spetta al Consiglio di direzione sulle proposte dei rispettivi Maestri.

Art. 33. I Maestrini non cessano di essere sottoposti alle discipline comuni agli altri alunni; debbono attenersi nell'insegnamento alle istruzioni del Maestro da cui dipendono; hanno nei rapporti cogli alunni loro subordinati le stesse facoltà del Maestro, tranne per ciò che risguarda le pene disciplinari, l'applicazione delle quali non può farsi che dal Maestro stesso entro i limiti delle facoltà che a lui spettano.

Art. 34. L'istruzione letteraria è data dal Maestro Prefetto per la prima e seconda classe, e da un altro Maestro per la terza.

SEZIONE IV. — *Delle ferie scolastiche.*

Art. 35. L'anno scolastico comincia col giorno 15 del mese di ottobre, e termina col 14 agosto dell'anno successivo.

Art 36. Gli alunni continuano però ad essere esercitati anche nel tempo delle vacanze maggiori.

A questo fine quelle vacanze devono essere ripartite tra i Maestri per guisa che la scuola sia sempre frequentata da una parte di essi, avvicendando il servizio in maniera che ciascun Maestro possa fruire d'un intiero mese di riposo, e che i Maestri i quali intanto frequenteranno la scuola non sieno affatto estranei ai rami d'insegnamento propri di coloro che non v'intervengono.

Il Maestro Direttore stabilirà questa distribuzione d'accordo cogli altri Maestri insegnanti; e quando vi sia dissenso, ricorrerà al Consiglio di direzione, dal quale in ogni caso dovranno essere rilasciati i permessi in iscritto.

Più specialmente durante il tempo delle vacanze maggiori si eserciteranno i giovani anche nella scrittura della musica.

Art. 37. Nel corso dell'anno scolastico le ferie sono stabilite come segue:

1. Tutte le domeniche e gli altri giorni festivi;

2. Dalla vigilia di Natale a tutto il primo giorno dell'anno;

3. Gli ultimi tre giorni di carnevale ed il primo di quaresima;

4. Dal venerdì santo a tutto il secondo giorno delle feste pasquali;

5. Il giorno della festa nazionale dello Statuto.

SEZIONE V. — *Delle regole disciplinari.*

Art. 38. I Maestri sono responsabili del buon andamento artistico delle scuole ad essi rispettivamente affidate: sono pure responsabili dell'esatto adempimento delle regole disciplinari nelle scuole stesse.

Art. 39. Ogni Maestro deve osservare precisamente l'orario fissato a termine dell'art. 13. Accadendo che per qualunque legittimo impedimento abbia a mancare a qualcuna delle prescritte lezioni, deve darne avviso in tempo opportuno, ed esporne la causa al Maestro Direttore, il quale d'accordo col Prefetto provvederà a supplire alla mancanza sostituendo una lezione straordinaria per giorno ed ora che non portino incompatibilità colle altre occupazioni degli scolari.

Se avvenga che il Maestro titolare debba ommettere più di tre lezioni consecutive, il Consiglio di direzione, riconosciutane legittima la causa, sceglierà un sostituto provvisorio tra gli altri Professori addetti all'orchestra.

Art. 40. Ogni Maestro deve ripartire il tempo delle lezioni in modo che ognuno dei suoi alunni possa fruire egualmente dell'insegnamento. Quando il Maestro non abbia ad istruire che uno o due scolari, e la durata normale di ciascuna lezione riesca eccessiva, avuto riguardo all'età degli alunni ed alla fatica dell'esercizio, il Consiglio di direzione ha facoltà di ridurre a proporzioni congruamente moderate il tempo di durata della lezione stessa.

Art. 41. Dev'essere tenuto nella scuola un registro, sul quale i Maestri hanno a notare ogni giorno l'ora dell'incominciamento e quella del termine delle lezioni, ed i meriti o demeriti degli alunni.

Il foglio contenente queste dichiarazioni dei Maestri deve essere giornalmente firmato dal Prefetto e dal Direttore; i quali in apposita colonna possono aggiungere quelle osservazioni che stimino opportune, e debbono annotarvi pure le lezioni ommesse col nome dei Maestri che ne avevano il carico e i motivi delle mancanze.

Art. 42. Se i Maestri manchino ai loro doveri, saranno puniti secondo la gravità dei casi:

colla ammonizione semplice;

coll'ammonizione formale;

colla sospensione temporanea dall'impiego;

colla destituzione.

Art. 43. L'ammonizione semplice è data dal Prefetto o dal Direttore secondo la natura della mancanza: l'ammonizione formale viene inflitta dal Consiglio di direzione, e se ne tiene atto; la sospensione dall'impiego, durante la quale non ha corso lo stipendio, è provocata per parte del Presidente dell'Amministrazione degli Ospizi dal Ministero della Pubblica Istruzione; la destituzione è pronunciata in quei modi che sono comuni a tutti i regii impiegati.

Art. 44. Nelle scuole di musica non si può parlare che in lingua italiana; è vietato l'uso dei dialetti.

Art. 45. Gli alunni sono strettamente obbligati di osservar sempre in ogni luogo ed in qualunque circostanza un savio ed ordinato contegno; di rispettare i loro colleghi; rispettare ed obbedire i loro superiori, uniformandosi esattamente a tutte quelle prescrizioni che i superiori stessi impongono pel buon ordine, per la disciplina e pel migliore effetto dell'istruzione; di occuparsi con assiduità e diligenza nei loro studi tanto nelle ore di lezione che fuori; di concorrere secondo la loro capacità alle esercitazioni collettive, alle pubbliche prove di studio, ai concerti ed ai pubblici servizi dell'Istituto; di valersi dei libri e degl'istrumenti dello stabilimento in modo da non deteriorarli.

Sono pure obbligati di fare di per sè nelle ore prescritte la pulizia personale, non che di rigettare e porre in assetto le proprie stanze da letto o di studio.

Art. 46. La mancanza per parte degli alunni a qualunque degli obblighi loro imposti colle precedenti disposizioni costituisce una trasgressione disciplinare.

Art. 47. Gli alunni che siensi resi colpevoli di trasgressioni disciplinari saranno puniti secondo la gravità dei casi:

coll'ammonizione semplice;

coll'ammonizione formale;

coll'arresto disciplinare;

col rinvio dall'Istituto.

Art. 48. L'ammonizione semplice è data dai rispettivi Maestri, dal Prefetto o dal Direttore senza alcuna pubblicità.

L'ammonizione formale è data dal Consiglio di direzione per mezzo del suo Presidente in presenza dei compagni dell'alunno punito, e dev'esserne fatta menzione nel registro di cui all'art. 38.

L'arresto disciplinare potrà essere ordinato dal Prefetto o dal Direttore per un tempo non maggiore di ventiquattro ore e dal Consiglio di direzione per fino a 7 giorni.

Il rinvio dall'Istituto non può essere pronunciato che dalla Commissione amministrativa degli Ospizi per mancanze gravissime o reiterate degli alunni e sentito prima l'avviso motivato del Consiglio di direzione.

Art. 49. Alla fine d'ogni mese il Prefetto deve estendere una nota indicativa del contegno e diligenza degli alunni, delle onorificenze da essi conseguite e delle punizioni inflitte.

Questa nota è desunta principalmente dalle risultanze del registro, di cui all'art. 41, e dev'essere senza ritardo trasmessa al Presidente dell'Amministrazione degli Ospizi.

Art. 50. In fine dell'anno scolastico il Consiglio di direzione, convocati in apposita adunanza il Prefetto ed i Maestri insegnanti, ed udite le osservazioni loro sull'andamento generale dell'istruzione nell'anno compiuto e sulle riforme che sembrino convenienti ad introdursi per l'anno successivo, ne stende verbale facendo le proposte che stimi opportune, e lo trasmette poi al Presidente dell'Amministrazione degli Ospizi.

Art. 51. Il Maestro Direttore deve recarsi almeno una volta al giorno alle diverse scuole al fine di sopravvegliare al buon andamento di esse e dirigere l'istruzione.

Art. 52. Il Prefetto è responsabile della custodia e del buon governo degli strumenti e della musica.

Gli strumenti e le carte di musica debbono essere segnati con apposito marchio della scuola.

Di tutti gli strumenti e dell'archivio musicale deve essere tenuto un esatto inventario, sul quale ogni anno a cura dell'Amministrazione degli Ospizi deve essere fatta una regolare verificazione.

Art. 53. È assolutamente vietato a chiunque di trasportar fuori della scuola gli strumenti, le carte di musica ed ogni altro oggetto scolastico appartenente all'Istituto, se non per giusti motivi espressi in una licenza accordata per iscritto da uno dei Conservatori. Ed in tal caso deve tenersi sovra apposito registro memoria indicante gli oggetti esportati, la persona a cui furono affidati, la licenza data dal Conservatore e il giorno della consegna e della restituzione.

Art. 54. Nessuno, che non vi abbia titolo, potrà avere ingresso nella scuola senza l'espressa licenza d'uno dei Conservatori.

Art. 55. La Commissione amministrativa degli Ospizi, sentito il parere del Consiglio di direzione, può permettere che gli alunni essendone richiesti prendan parte alle funzioni sacre ed a concerti musicali o privati. Gli emolumenti che gli alunni ne ritraggano, depositati alla cassa degli Ospizi e notati in apposito registro, vengono rimessi agli alunni medesimi solamente al loro uscire dall'Istituto; salvo che per qualche speciale circostanza la Commissione amministrativa riconosca conveniente il farne rilasciare alcuna parte prima di quel tempo.

SEZIONE VI. — *Degli esami e delle pubbliche prove di studio.*

Art. 56. Vi sono esami:

1. di ammissione, giusta l'art. 16;

2. di conferma, a tenore dell'art. 19;

3. annuali per la continuazione degli studi nella stessa scuola e nella medesima classe, o pel passaggio dall'una all'altra scuola o dall'una all'altra classe;

4. finali o di licenza

Art. 57. Gli esami d'ammissione e di conferma sono sostenuti davanti al Consiglio di direzione, e vi assistono tutti i Maestri insegnanti nell'Istituto.

Gli esami annuali sono dati dinanzi al Consiglio di direzione, al quale si associano tanto il Maestro dalla cui scuola proviene l'alunno, quanto quello alla cui scuola egli dovrebbe passare.

Gli esami di licenza si sostengono davanti al Consiglio di direzione ed ai Maestri insegnanti nell'Istituto.

Art. 58. I Maestri assistenti agli esami d'ammissione e di conferma hanno il diritto di interrogare l'aspirante, e il loro parere sull'esito dell'esame deve essere sentito dal Consiglio prima che esso proceda alla votazione, alla quale quei Maestri non prendon parte.

Art. 59. Gli esami d'ammissione hanno luogo nella prima metà d'ottobre. Le ammissioni non possono farsi quando i corsi delle scuole sono incominciati.

Gli esami di conferma si fanno alla fine dell'anno scolastico od anche prima, se la domanda che ne faccia l'alunno ammesso provvisoriamente, appoggiata dal voto del Maestro insegnante, venga accolta dal Consiglio di direzione.

Gli esami tanto annuali, quanto di licenza, si tengono alla fine dell'anno scolastico, salvo al Consiglio di direzione l'ammettere straordinariamente a tali esami anche dopo incominciato il nuovo anno scolastico, quando ciò sia consigliato dalle circostanze.

Art. 60. La forma dell'esame d'ammissione tendente a constatare la *idoneità* dell'aspirante è totalmente rimessa al criterio del Consiglio di direzione.

Art. 61. Negli esami di conferma gli aspiranti sono sottoposti ad un esperimento sulle materie insegnate nella forma comune agli esami annuali. I mezzi di riprova sulla idoneità degli aspiranti sono lasciati al giudizio del Consiglio di direzione come per gli esami d'ammissione.

Art. 62. Gli esami annuali versano su tutte le materie d'insegnamento, principali e complementari, cui si è applicato nel corso dell'anno ciascun alunno. Nei rami musicali d'esecuzione tanto principali, quanto complementari, all'esperimento per interrogazioni deve aggiungersi anche quello d'esecuzione. A tale effetto il Maestro, dalla cui scuola proviene l'alunno, d'accordo col Direttore sceglie tra i pezzi o studi insegnati nel corso dell'anno i sei che sieno più adatti a fornire sicuro criterio intorno al profitto fatto dall'alunno. Tali pezzi o studi sono marcati con numero progressivo. L'esaminando estrae a sorte da un'urna uno dei sei numeri, e deve eseguire il pezzo o studio segnato col numero corrispondente.

Immediatamente dopo quest'esperimento l'alunno deve inoltre eseguire uno studio a *prima vista*, che verrà scelto dal Maestro insegnante d'accordo col Direttore nel giorno precedente all'esame. All'alunno dopo consegnatagli la musica è concesso un quarto d'ora di tempo per un esame preventivo ed esclusivamente mentale dello studio da eseguirsi.

Art. 63. L'esame degli alunni d'armonia, contrappunto e composizione versa sopra lavori che gli alunni stessi debbono fare chiusi in camere separate e senza che possano avere comunicazione con chicchessia.

Il Consiglio di direzione elegge al tempo degli esami una Commissione che prepari per ciascun alunno sei temi, uno dei quali, estratto a sorte dall'esaminando, deve essere da lui svolto entro otto ore, ritirandosi immediatamente dopo estratto il tema nella camera destinatagli e rimanendo costantemente durante il tempo del lavoro sotto la sorveglianza di persona delegata a ciò dal Consiglio.

Il Consiglio stesso fissa un giorno nel quale lo alunno debba presentarsi per l'esame verbale. In questo esame il Consiglio è assistito dalla Commissione che ha preparati i temi; la quale dopo avere veduto il lavoro dell'alunno l'interroga sul tema svolto, potendo però estendere le interrogazioni su qualunque parte della materia che ha formato subbietto d'insegnamento nel corso dell'anno. Dopo espresso il proprio parere sul risultato complessivo dell'esame, la Commissione si ritira ed il Consiglio delibera.

Art. 64. Gli esami dei corsi letterari versano su ciascuna delle materie studiate in iscuola nel corso dell'anno. A quest'uopo debbono essere preparati dai Maestri insegnanti i relativi programmi, ed è libero a qualunque degli esaminatori d'interrogare l'alunno sopra qualunque punto dei programmi medesimi.

Per la calligrafia, l'aritmetica, la composizione e versificazione italiana debbono gli alunni eseguire gli esercizi e sciogliere i quesiti proposti loro dagli esaminatori entro quel congruo tempo che verrà fissato dal Consiglio, e sotto la sorveglianza di persona dal Consiglio medesimo delegata, affinchè non possano essere aiutati da altri in quei lavori.

Art. 65. Gli esami verbali, di cui negli articoli precedenti, non possono durare meno di un quarto d'ora, nè più di mezz'ora.

Art. 66. Gli esami di licenza sono pubblici. Essi comprendono tutte le materie sì principali che complementari appartenenti all'istruzione musicale, che formarono subbietto di studio per l'alunno dal tempo della sua ammissione fino a corso compiuto.

Durano non meno di mezz'ora, nè più di un'ora.

Pei rami musicali d'esecuzione l'alunno deve inoltre eseguire un pezzo o studio a *prima vista*. Sono a quest'uopo preparati a cura del Consiglio di direzione dieci pezzi segnati con numero progressivo, e l'alunno estrae a sorte uno dei dieci numeri e deve eseguire il pezzo corrispondente. L'alunno, dopo consegnatagli la musica, ha un quarto d'ora di tempo per un esame esclusivamente mentale del pezzo prima di eseguirlo.

Art. 67. Per la scuola d'armonia, contrappunto e composizione l'alunno deve, nella forma, entro il tempo e sotto le prescrizioni stabilite nell'articolo 63 svolgere due temi, l'uno di contrappunto, l'altro di composizione. L'esame verbale si tiene egualmente coll'assistenza della Commissione che ha preparati i temi, e le interrogazioni possono estendersi su qualunque parte della materia d'insegnamento di tutto il corso.

Art. 68. Terminato ciascun esame, l'esaminato si ritira ed il Consiglio procede a votazione segreta. Trattandosi degli esami di conferma, annuali o di licenza, quando risultino approvati ad unanimità di suffragi, il Consiglio passa a deliberare se debba aggiungersi la distinzione di lode. La pluralità dei voti favorevoli su questo secondo partito attribuisce all'esaminato la *lode*; l'unanimità gli dà *lode distinta*.

Art. 69. Se l'esame non sia stato approvato, il Consesso esaminatore può deliberare che l'alunno abbia a ripeterlo prima dell'incominciamento del nuovo anno scolastico.

Art. 70. Chi sia stato rimandato da due esami successivi, ancorchè il secondo non sia che la ripetizione del primo, o siasi rifiutato a questa ripetizione deliberata dal Consiglio a termine dell'articolo precedente, può dalla Commissione amministrativa degli Ospizi essere rinviato dall'Istituto.

Art. 71. In seguito agli esami di conferma ed annuali viene rilasciata agli alunni analoga attestazione.

Art. 72. Gli alunni che abbiano ottenuta l'approvazione nell'esame di licenza, ne ricevono l'attestazione, senza della quale non possono qualificarsi *allievi dell'Istituto*.

Coloro che nell'esame stesso siano stati approvati con *lode*, ricevono un *diploma onorifico*, ed hanno titolo di *allievi emeriti* dell'Istituto. Le attestazioni e diplomi, di cui è detto in questo e nel precedente articolo, devono essere firmati dal Presidente del Consiglio di direzione, e portare il *visto* del Presidente dell'Amministrazione degli Ospizi.

Art. 73. In ciascuna scuola saranno assegnati due premii d'incoraggiamento agli alunni che nei rispettivi esami avranno dato prova, comparativamente, di maggior merito, a giudizio del Consiglio di direzione.

Art. 74. In occasione della solenne distribuzione dei premii ha luogo nel mese di agosto di ciascun anno un'accademia, della quale è scopo il formare vieppiù gli alunni all'esecuzione tanto individuale quanto collettiva di produzioni musicali d'ogni genere e mostrare pubblicamente i progressi da essi fatti nel corso dell'anno.

A quest'accademia debbono prender parte attiva all'uopo anche i Professori. Il Maestro Direttore, il Direttore d'orchestra nell'Istituto e gli altri Maestri in esso insegnanti devono cooperare per regolare tale accademia e dirigerla al miglior effetto ed al più sicuro vantaggio degli alunni.

CAPO II.

DELLA SCUOLA ESTERNA.

Art. 75. La qualità degli studi musicali, l'ordine e la distribuzione di essi, la durata dei corsi, il numero e il tempo delle lezioni, e le condizioni speciali che si richieggono per l'ammissione ad alcune scuole sono regolati per la scuola esterna da norme identiche a quelle prescritte per l'interna, giusta le disposizioni del § 1, Sezione II, Capo I del presente Regolamento.

Art. 76. Gli alunni debbono prendere iscrizioni annuali, e per ciascuna di esse pagare una tassa di lire quindici, che sarà versata alla Cassa degli Ospizi per venire erogata a vantaggio dell'Istituto, e più specialmente per formare ed accrescere un archivio musicale. Non potrà ottenere l'iscrizione annuale chi non presenti la ricevuta della tassa.

Art. 77. La Commissione amministrativa degli Ospizi civili potrà in casi eccezionali dispensare dal pagamento delle tasse quelli fra gli alunni che abbiano dato prova di singolare attitudine agli studi musicali, e si trovino in istato di assoluta povertà.

Art. 78. È a carico degli alunni la provvista degli strumenti che essi possono portar seco e d'ogni altro oggetto occorrente allo studio. Degli strumenti dovrà essere riconosciuta la sufficiente bontà dai rispettivi Maestri.

Art. 79. Alle scuole di elementi, lettura e solfeggio, e di canto sono ammissibili in numero uguale alunni d'amendue i sessi, che però vengono istruiti affatto separatamente. Alle altre scuole non possono essere ammessi che i maschi.

Art. 80. La scuola di elementi di musica, lettura e solfeggio, e quella di canto possono avere ciascuna fino a venti alunni.

Le altre scuole non possono avere più di sei alunni ognuna.

SEZIONE I. — *Delle ammissioni.*

Art. 81. I requisiti, di cui deve fornire prova chi aspiri ad essere ammesso come alunno nella Regia scuola esterna di musica, sono i seguenti:

1. Età conveniente ai varii generi dello studio, nè mai minore degli anni nove;
2. Costituzione sana;
3. Essere esente da qualunque grave imperfezione che possa impedire di profittare degli studi a cui l'aspirante intenderebbe applicarsi, o di esercitare convenientemente l'arte;
4. Aver subìto con buon successo l'inoculazione del vaccino od aver superato il vaiuolo naturale;
5. Non avere addebiti d'immoralità;
6. Saper leggere e scrivere sotto dettatura e conoscere le nozioni almeno elementari di aritmetica;
7. Avere disposizioni naturali e attitudine alla riuscita negli studi musicali.

Art. 82. La giustificazione di questi requisiti deve essere offerta dagli aspiranti nei modi stabiliti dallo art. 16. Coloro che chieggano l'ammissione a taluna di quelle scuole per le quali sono richieste certe condizioni speciali a termini dell'art. 24, debbono con mezzi analoghi fornir prova anche di queste.

Art. 83. Le istanze per ammissioni corredate dei documenti relativi, devono essere presentate alla Presidenza del Consiglio di direzione un mese prima del cominciare dell'anno scolastico.

Il Presidente procede, come è detto all'art. 18, sottoponendo poi le istanze e i documenti al Consiglio di Direzione, affinchè deliberi se e quali degli aspiranti siano da ammettere agli esami.

Art. 84. Le disposizioni degli art. 19 e 20 sono comuni anche per l'ammissione alla scuola esterna.

SEZIONE II. — *Dei Maestri.*

Art. 85. Le disposizioni degli articoli 31, 32 e 33 debbono applicarsi anche alla scuola esterna.

SEZIONE III. — *Delle ferie scolastiche.*

Art. 86. Pel cominciamento e termine dell'anno scolastico e per le vacanze nel corso dell'anno medesimo dev'essere osservato anche per la scuola esterna quanto è prescritto negli articoli 35 e 37.

SEZIONE IV. — *Delle regole disciplinari.*

Art. 87. Le norme di disciplina prescritte ai Maestri cogli articoli 38, 39, 40, 41, 42 e 43 sono comuni anche alla scuola esterna; salvo che s'intendono in questa riservate al solo Direttore quelle attribuzioni che in ordine alla disciplina sono nei detti articoli demandate anche al Prefetto.

Art. 88. In principio dell'anno scolastico è consegnato a ciascun alunno dall'Ufficio di direzione un foglio a stampa che servir deve ad attestare l'assiduità e la diligenza alla scuola. Alla fine d'ogni bimestre ciascuno dei Professori ed il Direttore appongono la propria sottoscrizione al foglio presentato loro da quegli alunni che non abbiano mancato nè di assiduità nel frequentare le lezioni, nè alla disciplina.

Art. 89. Tutti gli alunni debbono intervenire alle lezioni ed alle esercitazioni nelle ore precise stabilite dal Regolamento; assistervi in silenzio ed attentamente; rispondere alle chiamate ed alle interrogazioni che loro sieno fatte dai Maestri.

Art. 90. Le allieve debbono essere sempre accompagnate dai loro parenti od incaricati da essi fino alla scuola, e debbono essere riconsegnate ai medesimi all'uscirne.

Art. 91. Gli alunni e le alunne devono presentarsi alla scuola decenti e modesti nel vestimento e nella persona, e forniti degli oggetti necessari allo studio.

Debbono obbedire agli ordini emanati dal Consiglio, dal Direttore e dai Maestri per la disciplina e pel migliore andamento dell'istruzione.

Art. 92. È vietato assolutamente agli alunni ed alle alunne di prodursi in qualunque pubblico concerto o trattenimento di musica, o di pubblicare stampato o manoscritto qualunque componimento musicale senza espresso consenso in iscritto del Direttore.

Art. 93. Il contegno immorale degli alunni e delle alunne anche fuori dell'Istituto può far luogo all'applicazione delle pene disciplinari stabilite dal presente Regolamento.

Art. 94. I genitori o loro rappresentanti sono obbligati a rispondere dei risarcimenti dovuti all'Istituto pei guasti recati dagli allievi ai locali, agli strumenti, alle carte di musica e ad ogni suppellettile spettanti all'Istituto stesso.

Art. 95. È vietato agli alunni ed alle alunne di introdursi senza permesso nei locali dell'Istituto, altri dalla scuola loro destinata.

Art. 96. È pure vietato agli alunni ed alle alunne di prendere lezioni o ripetizioni da insegnanti diversi da quelli alla cui scuola appartengono, se non col consenso dei medesimi insegnanti, e di dare essi stessi lezioni fuori dell'Istituto.

Art. 97. È vietato ancora agli alunni ed alle alunne di portare in iscuola libri ed oggetti estranei agli usi della scuola stessa, e di trasportare fuori senza speciale permesso del Direttore la musica ed ogni altro oggetto scolastico dell'Istituto. Di ciò che col necessario permesso venga esportato, dovrà essere dal Direttore sotto la propria responsabilità tenuta memoria in iscritto.

Art. 98. Le pene applicabili per le trasgressioni disciplinari sono:

L'ammonizione semplice;
L'ammonizione formale;
La sospensione dalla scuola;
L'espulsione.

Art. 99. L'ammonizione semplice è data dai rispettivi Maestri o dal Direttore senz'alcuna pubblicità.

L'ammonizione formale è data dal Consiglio di direzione per mezzo del suo Presidente in iscuola alla presenza dei compagni e dev'essere notificata ai genitori dell'alunno punito od a coloro alla cui autorità egli sia altrimenti soggetto.

La sospensione è ugualmente ordinata dal Consiglio di direzione e non può sorpassare nella sua durata il tempo di sette giorni; essa pure viene fatta conoscere ai genitori dell'alunno od a chi li rappresenta.

Il Consiglio di direzione può provocare dall'Amministrazione degli Ospizi l'espulsione dell'alunno, quando lo richiegga la gravità delle colpe da lui commesse.

Art. 100. Alla fine d'ogni anno scolastico il Consiglio di direzione deve compilare una relazione constatante i meriti e le mancanze dei Maestri, le lezioni da essi ommesse od abbreviate, il metodo tenuto nell'insegnamento, il contegno e diligenza degli alunni, le onorificenze da essi conseguite e le punizioni ricevute, l'esito dei rispettivi esami, aggiungendovi quelle osservazioni e proposte che stimasse opportune. Questa relazione sarà senza ritardo trasmessa all'Amministrazione degli Ospizi.

Art. 101. Le disposizioni dell'articolo 52 sono comuni anche alla scuola esterna.

La responsabilità però della custodia e del buon governo degli strumenti e carte di musica spettanti all'Istituto è a carico del Direttore.

SEZIONE V. — *Degli esami e delle pubbliche prove di studio.*

Art. 102. Tutte le disposizioni della Sezione VI, Capo I del presente Regolamento, tranne quelle dell'art. 64, sono applicabili anche alla scuola esterna. Le attestazioni da rilasciarsi agli alunni a termine degli articoli 71 e 72 devono essere firmate dal Presidente del Consiglio di direzione, e contener menzione che l'allievo proviene dalla scuola esterna dell'Istituto.

Degli obblighi del personale che compone la R. Orchestra.

Art. 103. I Professori addetti alla Regia Orchestra di Parma avranno obbligo di supplire agl'insegnanti nell'Istituto musicale nei casi e modi stabiliti dal presente Regolamento, e specialmente secondo le disposizioni degli articoli 39 e 87.

Art. 104. Gli stessi Professori dovranno anche concorrere, dietro invito del Presidente del Consiglio di direzione, all'esercitazioni periodiche ed all'accademia di cui agli art. 25 e 74.

Art. 105. In ogni bimestre dell'anno scolastico sarà dato un pubblico concerto composto di pezzi classici di musica antica e moderna. Dovranno prendervi parte tutti i Professori addetti all'orchestra, e potranno essere chiamati a concorrervi quelli fra gli alunni che dal Direttore dell'Istituto, d'accordo coi rispettivi Maestri, sieno designati come sufficientemente capaci. La direzione musicale di questi concerti, l'assegnamento delle parti e la distribuzione dei posti apparterranno al Direttore della R. Orchestra. Tutte le altre disposizioni relative ai concerti stessi saranno date dal Consiglio di direzione dell'Istituto.

Art. 106. Ai concerti di cui all'articolo precedente dovranno assistere tutti gli alunni dell'Istituto appartenenti tanto alla scuola interna quanto all'esterna.

Torino, 5 luglio 1863.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro M. AMARI.

PARTE NON UFFICIALE

ITALIA

INTERNO — TORINO, 12 *Agosto* 1863

MINISTERO DELLA MARINA

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE

Notificazione

Occorre provvedere a n. 8 posti di medici di corvetta di 2.a classe nel Corpo sanitario militare marittimo.

Il Ministro della Marina, di concerto con quello della Guerra, ha determinato di profittare in questa circostanza, stante l'urgenza, nell'interesse degli attendenti, non essendo ancora pubblicato il regolamento di cui è caso all'art. 29 del R. Decreto 9 giugno 1863, della imminente apertura degli esami di concorso ai posti di medici aggiunti nel Corpo sanitario militare dell'esercito, giusta l'avviso inserito nei na. 168, 176, 183 e 188 del *Giorn. uff. del Regno*, e di deferire così al Consiglio superiore militare di sanità in Torino, ed alle Commissioni che si devono a tal uopo riunire in Bologna, Firenze, Cagliari, Palermo e Napoli nei giorni in detto avviso indicati, l'incarico di procedere pure all'esame dei candidati ai suddetti otto posti di medici di corvetta di 2.a classe.

Le materie sulle quali dovrà versare l'esperimento a prestarsi da questi ultimi sono quelle stesse specificate nel programma degli esami per gli aspiranti ai posti di medici aggiunti nel Corpo sanitario militare dell'esercito.

Le condizioni poi per l'ammissione al concorso sono, a termini del R. Decreto anzidetto, le seguenti:

1. Di possedere i titoli accademici medico-chirurgici;
2. Di essere cittadini italiani;
3. Di non oltrepassare il 30° anno di età;
4. Di essere celibi, o se ammogliati, di soddisfare al prescritto dalle vigenti leggi;
5. Di avere l'attitudine fisica al servizio militare marittimo.

I candidati per la marina dovranno pertanto essere sottoposti alla visita sanitaria, onde comprovare la loro idoneità al servizio suddetto.

Oltre a ciò, la nomina dei medesimi non sarà resa definitiva se non dopo l'esperimento di una navigazione della durata almeno di sei mesi.

A parità di merito sarà accordata la preferenza a coloro che già prestarono servizio nella R. Marina, o fecero parte dell'Armata meridionale.

Coloro che intendessero presentarsi al concorso in Torino, dovranno rivolgere le loro domande direttamente al prefato Consiglio superiore di sanità militare, corredandole dei prescritti documenti ed indicando in esse l'intento di aspirare ai sopra detti posti di medici di corvetta di 2.a classe.

Pei concorsi nelle altre località, le domande saranno invece rivolte, prima che abbia luogo l'apertura degli esami giusta la relativa notificanza del Ministero della Guerra (che si riproduce in seguito alla presente ad

opportuna loro norma), al rispettivo medico di divisione dell'ospedale militare, dal quale verranno anzitutto sottoposti alla visita sanitaria, onde constatare la loro attitudine al servizio militare marittimo.

Torino, addì 9 agosto 1863.

Il Direttore gen. del personale
C. CERRUTI.

MINISTERO DELLA GUERRA.

Direzione Generale dei Servizi Amministrativi.

Concorso per la nomina a medici aggiunti nel Corpo Sanitario Militare dell'Esercito.

Ad oggetto di provvedere a posti disponibili nel Corpo Sanitario Militare il Ministero della Guerra ha determinato di aprire un esame di concorso per posti di medico aggiunto presso il Consiglio Superiore Militare di Sanità in Torino, e presso apposite Commissioni composte di membri dello stesso Consiglio e di medici militari in Bologna, Firenze, Cagliari, Palermo e Napoli.

L'esame avrà luogo nelle varie località nei tempi infradeterminati:

In Bologna dal 1.o al 10 di settembre;
In Firenze dal 15 a tutto settembre;
In Cagliari dal 25 al 28 di agosto;
In Palermo dal 10 al 20 settembre;
In Napoli dal 25 settembre al 10 di ottobre;

In Torino l'esame è aperto fin d'ora e durerà indeterminatamente oltre al tempo in cui avrà luogo nelle preaccennate varie località.

Il programma delle materie è il seguente:

1. Anatomia e fisiologia;
2. Patologia speciale medico-chirurgica, cioè:
a) Le febbri;
b) Le infiammazioni;
c) Le emorragie spontanee e traumatiche e relativi presidii emostatici, dinamici e meccanici;
d) Gli esantemi e le impetigini (sarà compreso quanto concerne alla vaccina ed alle vaccinazioni);
e) Le fratture e le lussazioni;
f) Le ferite e le ernie.

I singoli candidati, che dovranno essere regnicoli o naturalizzati, prima di essere ammessi all'esame di concorso, verranno sottoposti a visita sanitaria ad oggetto di accertare la loro idoneità fisica al militare servizio.

Dovranno eglino essere muniti:

1. Di un *certificato legalizzato di nascita* da cui risulti non eccedere il trentesimo anno di età;

2. Dei *diplomi originali* della doppia laurea Medico chirurgica conseguita in una delle Università del Regno Italiano, e del *titolo originale* del libero esercizio pratico per quelle Università in cui esso è prescritto;

3. Di un *certificato legalizzato di stato libero*. In caso di coniugio, dei *titoli legali* comprovanti di possedere in proprio e libero da ogni ipoteca anteriore l'annuo reddito di L. 1,200 fra ambi i coniugi, siccome è prescritto dalle R. Patenti del 19 aprile 1834, relative alla permissione di matrimonio agli ufficiali dell'Esercito.

I primi posti vacanti di medico aggiunto saranno accordati a quei candidati che, avendo sortito felice esito nell'esame, già si trovano o si trovarono al servizio militare nell'Esercito, oppure fecero parte dell'ex-Corpo dei Volontari Italiani.

Coloro che desiderano prender parte al concorso in Torino, potranno quando che sia presentarsi presso il Consiglio Superiore Militare di Sanità esibendo al medesimo tutti i precitati titoli legali, dal quale, ove siano riconosciuti completi e regolari, vi saranno ammessi, previa visita sanitaria da cui sia accertata la loro idoneità fisica al militare servizio.

Gli aspiranti allo stesso concorso nelle altre località di Bologna, Firenze, Cagliari, Palermo e Napoli, dovranno, nei giorni anteriori a quello in cui avrà luogo in esse singole l'apertura del concorso, presentare la loro domanda corredata dei detti *titoli legali* al medico divisionale dello Spedale Militare, dal quale verranno sottoposti all'anzidetta visita sanitaria onde accertare la loro idoneità fisica al militare servizio.

IL GUARDASIGILLI MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DI GRAZIA E GIUSTIZIA
E DE' CULTI,

Visto il Decreto Ministeriale del 2 del mese scorso,

Ordina quanto appresso:

Gli esami per gli aspiranti a cariche della Magistratura ed all'alunnato di Giurisprudenza pratica nelle Provincie Napolitane, avranno luogo nei giorni 16, 18, 20, 22, 24 e 30 del prossimo venturo mese di novembre.

Rimane fermo in ogni altra parte il succitato Decreto Ministeriale del 2 dell'or decorso mese.

Torino, il 2 luglio 1863.

Il Ministro G. PISANELLI.

I MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 8 del regolamento approvato col R. Decreto 11 aprile 1859,

Decreta:

Gli esami di concorso ai posti gratuiti istituiti colla legge 11 aprile 1859 nei Convitti nazionali, i quali debbono cominciare il 17 del corrente agosto, si daranno nelle città infra designate:

Per il corso classico

Alessandria, per gli aspiranti iscritti nelle Provincie d'Alessandria, Genova e Portomaurizio;

Cagliari e *Sassari*, per gli aspiranti inscritti nella rispettiva Provincia;

Novara, per gli aspiranti inscritti nelle Provincie di Novara e Pavia;

Torino, per gli aspiranti inscritti nelle Provincie di Torino e Cuneo.

Per il corso tecnico

Cuneo, per gli aspiranti inscritti nelle Provincie di Cuneo e Portomaurizio;

Novara, per gli aspiranti inscritti nelle Provincie di Novara, Alessandria e Pavia;

Sassari, per gli aspiranti inscritti nella Provincia di Sassari;

Torino, per gli aspiranti inscritti nella Provincia di Torino.

Torino, il 1.o agosto 1863.

Per il Ministro, REZASCO.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Direzione Generale del Tesoro.

Stante lo smarrimento avvenuto del mandato di lire 50 emesso dal Ministero della Guerra col N. 930, sul Capitolo 84, esercizio 1862, a favore della Guardia Nazionale mobile di Saltara, a titolo di gratificazione per arresto di renitenti alla leva,

Si avverte chi di ragione che, trascorsi giorni trenta dalla presente pubblicazione senza che quel mandato sia presentato, sarà esso considerato come non avvenuto, e se ne autorizzerà la spedizione di un duplicato.

Il Direttore capo della IV Divisione
ALFURNO.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Direzione generale del Tesoro.

Essendosi smarriti i vaglia descritti nel presente stato, si avverte chiunque possa avervi interesse che, trascorsi giorni trenta da questa pubblicazione senza che siasi fatta opposizione al Ministero delle Finanze, Direzione generale del Tesoro, si provvederà al rilascio d'un duplicato dei medesimi.

Descrizione dei vaglia.

Vaglia numeri 802, 803 e 256, rilasciati dalla Tesoreria centrale, il primo in data 20 gennaio 1863, per la somma di lire 407 49; il secondo in data 20 gennaio 1863, per la somma di lire 25 92; il terzo in data 6 marzo 1863, per la somma di lire 8 64, esercizio 1863.

I versamenti sovrascritti vennero eseguiti mediante estinzione di tre mandati riflettenti rimborsi di somme anticipate da contabili demaniali contro corrispondenti vaglia del Tesoro a favore del direttore demaniale di Pavia, e pagabili dalla Tesoreria di quel circondario.

Torino, addì 10 agosto 1863.

Il Direttore capo della 3.a Divisione
A. SAVINA.

FATTI DIVERSI

CORSE DI PIACERE. — La Direzione della strada ferrata Vittorio Emanuele ha stabilito, di concerto colla Direzione delle strade ferrate della Lombardia e dell'Italia Centrale, una corsa di piacere pei giorni di sabbato e domenica, 15 e 16 corrente, da Torino al Lago di Como con fermata dello intero giorno di domenica a Milano.

La partenza è fissata da Torino a Camerlata nel mattino di sabbato 15, alle ore 4 45, con arrivo a Camerlata alle 10 antimeridiane. Da Camerlata, domenica mattina alle 8 con arrivo a Milano alle 9 15 antimeridiane e infine partenza da Milano la domenica sera alle 8 40 pomeridiane con arrivo a Torino alle 12 30.

Prezzi di 2.a classe lire 16, e di 3.a lire 11. Vi sarà nel giorno di sabbato corsa con battello speciale sul Lago di Como. Il prezzo di andata e ritorno da Como a Bellaggio è fissato a lire 2 60 senza distinzione di classe. I biglietti si distribuiscono presso l'ufficio centrale in via delle Finanze, N. 13, e alla stazione di Torino.

RICOVERO DI MENDICITA' IN PINEROLO. — È noto come per le cure ed i soccorsi elargiti dai Comuni, dalle pie Congregazioni, dal Consiglio provinciale, dagli azionisti benefattori e dalla Commissione direttrice, di cui è presidente il benemerito cavaliere abbate Jacopo Bernardi, venne fondato, non è molto, in Pinerolo un Ricovero di mendicità. L'inaugurazione solenne di questo stabilimento ebbe luogo il 15 marzo scorso, e in quell'eccasione il cav. abbate Bernardi pronunciò un eloquentissimo discorso, che fu dato alle stampe insieme ad una relazione del Consiglio direttivo.

Oltre alle oblazioni varie in denaro ed in oggetti, si pensò di giovare al Ricovero facendo una lotteria in suo favore. I doni si vanno moltiplicando e si trovano esposti in casa del medico signor Pietro Carletti, uno dei componenti la Commissione direttrice; fra essi havvi pure un quadro regalato dal commendator Peruzzi Ministro dell'Interno. La Giunta della Commissione incaricata a provvedere alla raccolta degli oggetti destinati a questa lotteria, per aderire alle ripetute istanze e al desiderio comune, ha stabilito con avviso del 3 corrente che fosse prorogato per altri 20 giorni il termine assegnato alla offerta dei doni.

ARCHEOLOGIA. — Ci scrivono da Pavia: Nel ristauro che si sta facendo dell'insigne Real Basilica di S. Michele Maggiore di Pavia, si è scoperto gran parte dell'antichissimo musaico di cui ornavasi il pavimento del presbitero. Ci affrettiamo a pubblicare tale notizia nell'interesse della scienza archeologica, essendo prezioso tutto quanto riguarda quel celebre monumento del Medio Evo, unico forse nel suo genere in Italia e fuori.

PUBBLICAZIONI PERIODICHE. — Il n. 151 (9 agosto 1863) della *Rivista italiana di scienze, lettere ed arti colle effemeridi della pubblica istruzione* contiene le materie seguenti:

Letteratura. — La critica e l'arte moderna in Italia III. (N. M.).

Rassegna bibliografica. — I diplomi arabi del R. Archivio fiorentino, per Michele Amari, Firenze 1863 (Liberio Vivarelli). — Cervello e spirito, pel dottore Piderit, Lipsia 1863 (Francesco Falco). — La pena di morte, per Augusto Vera, osservazioni critiche del dott. G. G., Pisa 1863 (A. Ferrero-Gola).

Istituti di scienze, lettere ed arti. — Reale Istituto lombardo di scienze, lettere e arti. — Società italiana di scienze naturali in Milano.

Istruzione pubblica. — Progetto di legge sull'amministrazione dell'istruzione pubblica e sull'istruzione secondaria (Matteucci).

Belle arti. — Notizie artistiche (L. Seguso).

Notizie varie.

Ministero dell'istruzione pubblica. — Decreti. *Annunzi.*

ULTIME NOTIZIE

TORINO, 13 AGOSTO 1863

S. M. il Re Federico Cristiano di Danimarca ha testè stabilito una sua legazione permanente in Italia, nominandovi a titolare il sig. barone Iver Holger Rosenkrantz, suo ciambellano, col grado di Incaricato d'Affari.

Il medesimo presentò ieri all'una pomeridiana al Ministro degli Affari Esteri sig. cav. Visconti-Venosta le lettere che lo accreditano in tale qualità.

DIARIO

Le notizie di Vienna portano che finora venti Sovrani tedeschi hanno accettato l'invito dell'Imperatore d'Austria pel Congresso di Francoforte. Pare che le riforme che saranno proposte saranno contenute in sei articoli, fra quali uno parlerebbe d'una rappresentanza del popolo, e sarebbe chiamata Consiglio Federale; un altro costituirebbe una Camera alta, detta Consiglio del Principe; ed un terzo sarebbe concernente l'esercito federale.

Il 21 ed il 22 agosto, cioè qualche giorno dopo il Congresso dei Principi, avrà luogo a Francoforte una riunione di deputati di tutti i paesi costituzionali dell'Alemagna. Questa riunione era stata preparata e convocata prima che si conoscesse il progetto dell'Imperatore d'Austria. L'ordine del giorno di questa riunione di deputati non porta finora che le quistioni dello Schleswig-Holstein, dell'interesse della Germania nella quistione polacca, e della crisi costituzionale in Prussia.

La *Gazzetta di Vienna* pubblica un proclama dell'Imperatore Francesco Giuseppe concernente la Dieta di Transilvania. L'Imperatore ordina nuove elezioni pel rimpiazzo dei Magiari dimissionarii; insiste sulle intenzioni concilianti del Governo; invita gli elettori a partecipare in gran numero al voto, e combatte i timori che si hanno nel paese di Szekbrs intorno ai quali sarebbe esposta la loro nazionalità.

Le notizie del Giappone sono favorevoli più di quanto si poteva sperare. Il Governo giapponese sembrava disposto a conciliare e a dare delle soddisfazioni, per cui gli erano state accordati, a quanto si diceva, altri diciotto giorni per rispondere all'ultimatum britannico. Si teme però che dei torbidi interni vengano a complicar la quistione.

Nell'Indie il comandante in capo, sir Hugh Rose, prende delle misure serie per mettere un termine all'eccessiva mortalità che regna nelle truppe europee e il di cui numero ha prodotto una sì triste impressione in Inghilterra. La media annua della mortalità è di 40 uomini sopra 1000. Si pensa a cambiar la residenza del comando in capo.

Scrivono da Helsingfors (Finlandia) il 30 luglio che l'Imperatore Alessandro appena giunto in questa città è partito pel campo di Parola. Si spingono innanzi gli armamenti con molta attività. Erano più giorni che s'imbarcavano truppe sopra battelli a vapore da guerra diretti per Pietroborgo. Il reggimento dei Granatieri Principe Barclay de Tolly era giunto a Helsingfors e si diceva che una divisione di Granatieri sarebbe qui riunita come all'epoca della guerra di Crimea. Sulla costa come nell'interno del paese si stabilivano telegrafi atmosferici ed elettrici.

I giornali francesi parlano a lungo del viaggio dell'Imperatore Napoleone a Pin in Normandia.

La presenza dell'Imperatore alla mandria del Pin, dice il *Constitutionnel*, ha cagionato in questa contrada la più viva gioia. S. M. traversò l'8 Argentan. Su tutte le case sventolavano bandiere e vedevansi ghirlande di fiori. Da questa città al Pin i cocchi di S. M. passarono fra le popolazioni, le quali salutarono l'Imperatore coi più caldi evviva.

Il 9, dal principio del giorno, tutte le strade erano coperte da lunghe file di carrozze d'ogni specie e all'ora delle corse l'affluenza era massima. Eravi tutta la Normandia...

Bellissime sono state le corse.

L'Imperatore si è trattenuto lungamente con parecchi allevatori.

Vi ebbe la sera al castello un pranzo di trenta o quaranta convitati; quindi fuochi artificiali.

S. M. fu di ritorno a Saint-Cloud il 10.

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI

(Agenzia Stefani)

Parigi, 12 agosto.

Un avviso dello Stato maggiore della Guardia Nazionale previene che l'Imperatore, a motivo del grande calore e nell'interesse della Guardia Nazionale e dell'esercito, diede ordine che sia sospesa la rivista.

La *Patrie* dice che l'Imperatore verrà a Parigi il 15 corr. Venerdì sera vi sarà ricevimento intimo a St-Cloud; il numero degli invitati è ristretto; saranno invitati i soli capi delle ambasciate.

La *France* annunzia che il voto dei notabili messicani non verrà sottoposto alla ratifica del suffragio universale, ma a quella dei 6000 Municipi del Messico.

Il Consiglio di Stato, dietro rapporto di Suin, ha ammesso l'appello per abuso di potere nell'inchiesta sull'affare dei Vescovi.

La *France* assicura che l'arciduca Massimiliano accettò il trono del Messico.

Le condizioni imposte dalla Francia sono che le vengano pagati in dieci anni i crediti che professa verso il Messico comprese le spese della spedizione e che il Messico paghi inoltre le truppe francesi che verranno lasciate in quel paese.

Parigi, 12 agosto.

Notizie di borsa.

(Chiusura)

Fondi Francesi 3 0[0 — 67 45.
Id. id. 4 1[2 0[0. — 96 50.
Consolidati Inglesi 3 0[0 — 93 3[8.
Consolidato italiano 5 0[0 (apertura) 72 10.
Id. id. chiusura in contanti — 72 15.
Id. id. fine corrente — 72 15.
Prestito italiano — 72 30.

(Valori diversi).

Azioni del Credito mobiliare — 1078.
Id. Strade ferrate Vittorio Emanuele. — 410.
Id. id. Lombardo-Venete 548.
Id. id. Austriache — 426.
Id. id. Romane — 413.
Obbligazioni id. id. — 247.
Azioni del Credito mobiliare Spagnuolo — 677.
Credito mobiliare Italiano — 605.

Parigi, 13 agosto.

Il *Moniteur* pubblica una lettera da Pekino in data 1 giugno, la quale annunzia essere scoppiata un'insurrezione nei distretti settentrionali; il Governo troverebbesi in grave imbarazzo.

Dispacci da Koenigsberg recano nuovi atti di crudeltà commessi dai Russi presso Grodno per ordine di Mouravieff.

CAMERA DI COMMERCIO ED ARTI

BORSA DI TORINO.

(*Bollettino officiale*)

13 agosto 1863 — Fondi pubblici.

Consolidato 5 0[0. C. d. matt. in c. 72 05 10 15 15 10 10 10 — corso legale 72 10 — in liq. 72 71 95 pel 31 agosto.

Fondi privati.

Az. Banca Nazionale. C. d. matt. in c. 1820 1825, in liquidazione 1820 1821 1825 1823 50 pel 31 agosto.

Credito mobiliare italiano 200 vers. C. d. m. in liq. 612 pel 30 settembre.

BORSA DI NAPOLI — 12 agosto 1863.

(*Dispaccio officiale*)

Consolidato 5 0[0, aperta a 71 75 chiusa a 71 75.
Id. 3 per 0[0, aperta a 44 50 chiusa a 44 50.
Prestito Italiano, aperta a 72 chiusa a 72.

BORSA DI PARIGI — 12 agosto 1863.

(*Dispaccio speciale*)

Corso di chiusura pel fine del mese corrente.

			giorno precedente
Consolidati Inglesi	L.	93 2[8	93 3[8
3 0[0 Francese	»	67 45	67 40
5 0[0 Italiano	»	72 10	72 15
Certificati del nuovo prestito	»	72 20	72 35
Az. del credito mobiliare Ital.	»	605 »	605 »
Id. Francese	»	1072 »	1077 »
Azioni delle ferrovie			
Vittorio Emanuele	»	406 »	407 »
Lombarde	»	546 »	547 »
Romane	»	411 »	413 »

G. FAVALE gerente

AVVISO

È uscito l'Annuario del Ministero delle Finanze per il 1863, un volume di pagine 816. Si vende al prezzo di lire cinque presso le Stamperie Reali di Torino e di Milano.

Contro il pagamento di detto prezzo di lire cinque e relativa spesa di posta viene spedito franco di porto in Provincia. — Dirigere le domande accompagnate da vaglia postale alle predette Stamperie.

I signori associati il cui abbuonamento scade col 15 corr. sono pregati a fare con sollecitudine la dimanda affine di evitare le lacune nella spedizione del GIORNALE.

IL COMANDO MILITARE
DEL CIRCONDARIO DI TORINO

è stato traslocato in via Nuova, num. 28, nell'ex convento delle Cappuccine, dirimpetto all'albergo della Liguria.

CITTÀ DI VALENZA

Si ricercano pel prossimo anno scolastico :

1. Un maestro di lingua francese, calligrafia e tenuta di registri di contabilità.

Per questa scuola speciale essendo provvisto con apposito regolamento municipale, il titolare non sarà tenuto ad un insegnamento maggiore di ore 25 alla settimana.

Lo stipendio assegnatovi è di annue lire 1200, pagabile a trimestri maturati.

2. Un maestro di prima elementare inferiore coll'annuo stipendio di L. 700.

Chiunque aspiri all'uno od all'altro di detti posti dovrà trasmettere (franco) la propria domanda alla segreteria del Municipio entro tutto il corrente mese corredandola degli opportuni recapiti.

Valenza, 5 agosto 1863.

Il Sindaco
P. P. CAMASIO.

3319

DAZIO CONSUMO

In vendita presso la Tipografia EREDI BOTTA in Torino, riunite in un volume di pag. 236, in carta doppio bastarda, a due colonne, le Relazioni e le discussioni della Camera dei Deputati sul progetto di legge *Tassa Governativa e Dazio comunale di consumo*, col testo del progetto di legge quale fu approvato. Mediante invio di *vaglia* postale di L. 3 50 in capo agli *Eredi Botta tipografi in Torino*, si spedisce *franco* di posta in provincia. 3397

SOCIETA' ANONIMA
DEI CONSUMATORI
DI GAZ-LUCE

L'Assemblea generale degli Azionisti è convocata per il giorno 31 corrente, alle ore 2 pomeridiane, nel locale del Teatro Vittorio Emanuele per il seguente

Ordine del giorno :

Relazione del Consiglio d'Amministrazione sulla situazione della Società, e relative proposizioni.

Lo Scontrino per aver adito alla sala dell'Assemblea verrà spedito a domicilio di ciascun Azionista per mezzo della Posta.

Torino, 13 agosto 1863.

3181 *LA DIREZIONE.*

IN CASALBORGONE

Circondario di Torino

Trovasi vacante il posto di maestro elementare e cappellano comunale coll'annua retribuzione di L. 700, alloggio e giardino.

Per le domande dirigersi franco al sindaco del comune di Casalborgone. 3308

ORTOPEDIA — CURA

PISTONO, via Consolata, num. 3, Torino. 2635

AVVISO

Con scrittura 15 luglio 1863, il signor G. B. Ricci cedeva il suo negozio da confettiere; si avverte che tale negozio continuerà ad esercirsi sotto la Direzione del signor Giusto Golzio, e che non cesserà di essere ben provvisto di tutti li generi relativi sì e come lo fu pel passato, per cui si spera un numeroso concorso. 3170

VENDITA AI PUBBLICI INCANTI

Il notaio Giulio Valenti residente nel comune di Scopa, come incaricato dal sig. Bartolomeo Cerruti nella qualità di tutore della minorenne Nicolini, procederà nella casa di detta minorenne sita in Saltrans, frazione di Scopa, alla vendita col mezzo di pubblici incanti, di alcuni attrezzi di cucina ed arnesi di campagna, ecc., appartenenti alla stessa minorenne, non che di alcuni stabili divisi in tre lotti, cioè:

Lotto 1.o consistente in prati e casone, valutato L. 430;

Lotto 2.o consistente in prati e campo, valutato L. 220;

Lotto 3.o consistente in porzione di casa, valutata L. 150.

Ad un quale incanto egli darà principio nella casa premessa, alle ore 9 antimerid. del giorno 1 settembre p. v.

Scopa, 9 agosto 1863.

3466 Giulio Valenti not. del.

INCANTO VOLONTARIO

Alli 10 settembre ora prossimo, alle ore 10 di mattina nella segreteria della regia direzione dell'Opera di Maternità e dell'Ospizio de' Trovatelli di questo circondario (situata in via dell'Ospedale, num. 44), si procederà alla vendita per mezzo d'incanto volontario della cascina denominata Pescarito, di spettanza di detti due Istituti riuniti, posta in territorio di San Mauro Torinese nel distretto dell'Abbazia di Stura, di una superficie di circa ettari 70, are 49 e 45 (pari in misura vecchia a giornate 185), sul prezzo di stima di L. 125,000.

L'alienazione di cui si tratta è stata autorizzata con decreto 15 scorso luglio, di questa deputazione provinciale e le condizioni della vendita medesima si leggono nel bando venale del 6 andante lasciato dal sottoscritto notaio delegato per l'asta.

Torino, 8 agosto 1863.

3123 Not. Gius. Turvano deleg.

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI LUCCA

Avviso d'Asta

Nel dì 3 settembre prossimo venturo, a ore 11 antimeridiane, nell'ufficio di questa Prefettura si procederà al pubblico incanto per l'appalto in un solo lotto della somministranza degli alimenti ed indumenti e di tutto quanto riflette il servizio delle carceri giudiziarie e mandamentali, e le camere di sicurezza annesse alla caserma dei RR. Carabinieri di questa Provincia, eccettuate unicamente quelle giudiziarie esistenti in questa città capoluogo al cui mantenimento provvede la Casa di Pena di S Giorgio.

L'asta si eseguirà ad estinzione di candela vergine, e si aprirà sul prezzo di centesimi *settanta* per ogni giornata di presenza di ciascun detenuto sano od infermo, e di ciascun guardiano infermo.

L'impresa verrà deliberata all'ultimo migliore offerente in ribasso al prezzo preindicato.

Le offerte non potranno essere minori di cinque millesimi di lira per ogni giornata di presenza.

Nell'atto di deliberamento l'appaltatore dovrà dichiarare un domicilio in Lucca al quale si faranno le notificazioni occorrenti che si avranno come personali.

La durata dell'appalto sarà di un quinquennio dal 1 gennaio 1864 al 31 dicembre 1868 inclusive.

A garanzia delle rispettive offerte dovranno gli attendenti depositare L. 100.

Il deliberatario dovrà nel termine di giorni 5 da quello del deliberamento definitivo devenire alla stipulazione del contratto per pubblico instromento, e depositare la somma di L. 1000 in conformità delle leggi veglianti.

Il capitolato d'appalto del 20 maggio 1863 che serve di base al contratto, e il quadro contenente i quattro campioni delle stoffe prescritte pel vestiario dei detenuti non che per gli effetti lettereecci di questi e dei guardiani sono ostensibili in una sala dell'Ufficio della Prefettura in tutti i giorni nelle ore d'uffizio.

Il termine utile per presentare offerte di ribasso non minore del ventesimo del prezzo di deliberamento è di giorni 15 e scadrà il dì 18 settembre detto a mezzogiorno.

Tutte le spese d'asta, di contratto, bollo, inventari, estimi, ricognizioni, copie, ed ogni altro atto inerente al ricevimento del servizio sono a carico dell'appaltatore. Per il presente appalto però non ha luogo alcuna spesa per tassa di registro.

Tanto negli incanti quanto nella stipulazione del contratto si osserveranno le formalità e norme segnate dal tit. III delle istruzioni 20 dicembre 1851 per l'esecuzione del regolamento annesso al R. Decreto del 3 novembre 1861, n. 303.

Lucca, 9 agosto 1863.

3174 *Il Segretario capo* A. BATTAGLIA.

CASSA NAZIONALE DI SCONTO DI TOSCANA

Gli Azionisti sono convocati in Adunanza generale straordinaria per il dì 15 settembre prossimo, nel locale detto *le stanze dei pubblici pagamenti*, per deliberare intorno alle seguenti proposte :

1. Approvazione della nomina dei Consiglieri aggregati a forma dell'art. 58, e del Direttore a norma dell'art. 40.

2. Modificazione degli articoli 32 e 38 degli Statuti sociali nel seguente modo :

Art. 32. La Società è amministrata da un Consiglio composto di 15 Consiglieri eletti dall'Adunanza generale di cui otto almeno residenti in Toscana.

Art. 38. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza di 5 Consiglieri nelle adunanze ordinarie, e di 7 nelle straordinarie.

L'Adunanza è composta di tutti i Soci che consegneranno 20 Azioni all'Amministrazione della Società che ne rilascierà ricevuta almeno 10 giorni prima di quello stabilito per l'Adunanza medesima.

Dieci Azioni danno diritto a un voto, venti a due e così progressivamente. Nessun socio potrà aver diritto a più di 10 voti, qualunque sia il numero delle Azioni che possiede.

Le Azioni potranno esser depositate in

Firenze presso il signor David Levi;
Genova » la Cassa di Sconto;
Torino » la Cassa di Sconto;
Milano » il signor A. Uboldi fu G ;

i quali rilascieranno dei certificati che potranno essere depositati nella Cassa della Società in luogo delle Azioni. 3167

AVVISO GIOVANNI FERRO fa noto di avere aumentata del doppio la sua fabbrica di **Tappezzerie in carta**, al punto di poter fabbricare cadun giorno pezze **700** e così si trova in grado di poter far prezzi molto vantaggiosi anche nelle qualità fine. — *TORINO, via Barbaroux, n.* 5 — *MILANO, via Monte Napoleone n.* 19. — 3273

PILLOLE DI SALSAPARIGLIA

Il sig E. SMITH, dottore in medicina della Facoltà di Londra, dietro permesso ottenuto dall'Ill.mo Magistrato del Protomedicato della Università di Torino, per lo smercio dell'Estratto di Salsapariglia ridotto in pillole, ne stabilì un solo ed unico deposito nella Regia Farmacia Masino, presso la chiesa di S. Filippo.

In detta farmacia si tiene pure il deposito della Scorodina ridotta in pillole per la gotta ed il reumatismo, dello stesso dottore Smith. 2634

DA VENDERE

Corpo di cascina di ettari 30, nel recinto daziario di Torino, con attiguo grande canale d'acqua per uso di opifizii.

Dirigersi all'avvocato Perotti, via Mercanti, n. 22. 3390

DA AFFITTARE

pel San Martino 1863

Tenimento di Vettignè, a destra dell'Elvo, comune di Santhià, circondario di Vercelli, di proprietà di S E il Principe della Cisterna, della consistenza complessiva di ettari 740, 84, 97, diviso in sei lotti riunibili a piacimento.

Per le occorrenti notizie dirigersi :

a Torino dalla segreteria di S. E ;

a Vercelli dal cav. ingegnere Ara;

ed a Vettignè dall'agente locale. 3459

3463 CITAZIONE

La ditta Audisio e Ghiazza corrente in Torino, con atto di citazione delli 12 corrente agosto dell'usciere Galletti, evocò nanti la Corte d'appello di Piemonte in via sommaria semplice entro il termine di giorni 60, la ditta Molinari e Freze corrente in Marsiglia (Francia), mediante affissione dell'atto stesso alla porta esterna della sullodata Corte d'appello e consegna di altra copia di detto atto al Ministero Pubblico presso il tribunale del circondario di Torino, a senso dell'art. 61 e 62 del codice di procedura civile, onde ottenere riparata la sentenza profferta dal regio tribunale di commercio di Torino il 3 scorso luglio, nella causa tra la ditta appellante e la ditta Molinari e Freze, ed in una riparazione venire essa ditta appellante assolta dall'osservanza del giudicio colle spese.

Torino, 12 agosto 1863.

D'Aquilant sost. Magnago.

3464 NOTIFICAZIONE DI SENTENZA

Con atto di ieri dell'usciere Antonio Obert addetto alla giudicatura di Torino, sezione Dora, venne sull'instanza della ditta Savarino e Virano corrente in Torino, notificata a mente dell'art 62 del codice di procedura civile, alla ditta Eugenio Chenal corrente in Saint-Dié (Vosges, Francia), la contumaciale sentenza profferta da detta giudicatura il 30 giugno scorso, colla quale si fece luogo alla conferma del sequestro rilasciato con decreto 16 scorso aprile, ed alla condanna di quest'ultima al pagamento di L. 634 37, interessi e spese.

Torino, 11 agosto 1863

Brocardi sost. Isnardi.

3448 NOTIFICANZA DI SENTENZA

Ad instanza del signor Massara Carlo albergatore in Chivasso, venne sotto li 15 luglio ultimo dall'usciere sottoscritto notificata copia della sentenza proferta dal sig. giudice del mandamento di Chivasso, contro Guidi Tommaso già residente in detta città, ed ora di domicilio, residenza e dimora ignoti, il giorno 1 luglio 1863.

Chivasso, 7 agosto 1863

Ferrero Francesco usciere.

3465 NOTIFICANZA

Nel numero 175 di questa Gazzetta Ufficiale la signora Teresa Donetti vedova del chirurgo Giuseppe Florio da Romagnano, faceva avvertito Francesco Foscatina residente a Marsiglia (Francia), per tutto quell'interesse che vi poteva avere come padre e legale amministratore della prole nata e nascitura da lui e da sua moglie Teresa Gillardoni che col giorno 29 del prossimo settembre (vedi rettificazione al numero 182), sarebbesi proceduto a mezzo del signor segretario della giudicatura di Romagnano alla aggiudicazione a favore della notificante degli stabili morendo dismessi dal detto suo marito incominciando alle ore 7 antimeridiane di detto giorno 29 prossimo settembre ed al fondo vigna e bosco in territorio di Romagnano ove dicesi Usarola; e ciò in adempimento degli articoli 62 e 61 del cod. di procedura civile.

Essendo venuto a cognizione della stessa signora notificante che il nominato Foscatina non sta più a Marsiglia senza che sappia ove abbia fissato il suo domicilio, la residenza o dimora, fece rinnovare in conformità di detto articolo 61 di procedura le notificazioni necessarie ed è in relazione allo stesso articolo 61 che chiede la presente nuova inserzione.

Novara, 8 agosto 1863.

Gio. Graj p. c.

SOCIETA' GAZ-LUCE DI TORINO

Il Consiglio di Amministrazione mentre annunzia che non potè tenersi l'Assemblea indetta pel giorno d'oggi, stante la deficienza di Azionisti e di Azioni, notifica che deliberando in via d'urgenza a mente dell'art. 11 dello statuto sociale, ha riconvocato l'Assemblea medesima per mercoledì 19 del corrente agosto, alle due pomeridiane, nella solita sala dell'Officina presso Porta Milano, col seguente ordine del giorno :

I. — **Oggetto di seconda convoca** per cui a termini dell'art. 12 dello statuto sarà presa valida deliberazione qualunque sia il numero degl'intervenuti e delle Azioni rappresentate.

PROVVEDIMENTI PER L'ALIENAZIONE DELLE OFFICINE SOCIALI.

II. — **Oggetto di prima convoca** e per cui a mente dell'ultimo alinea dell'art. 13 dello statuto, acciò siano valide le deliberazioni, è necessario l'intervento di cinquanta Azionisti rappresentanti i due quinti delle Azioni, ovvero di trenta Azionisti possessori in complesso della metà delle Azioni.

VARIANTI ED AGGIUNTE ALLO STATUTO SOCIALE.

Si ripete l'avviso che le Azioni al portatore, per dare diritto d'ingresso all'Assemblea, devono depositarsi presso la Cassa della Società, pel quale deposito si richiede la distinta dei numeri rispettivi, sottoscritta dall'Azionista depositante.

Torino, 11 agosto 1863.

Il f. f. di Presidente del Consiglio d'Amministrazione.

CASSA NAZIONALE DI SCONTO
DI TOSCANA

Il Consiglio d'Amministrazione ha deliberato che il secondo versamento, fissato a L. 50 per Azione, debba effettuarsi dal 15 al 30 settembre prossimo, in

Livorno presso la Cassa della Società;
Firenze » il signor David Levi;
Genova » la Cassa di Sconto;
Torino » la Cassa di Sconto;
Milano il signor A. Uboldi fu G.
Ginevra » li signori P. L. Bonna e C.
Parigi » sigg. Hentsch Lutscher e C.

Il ritardo dei pagamenti farà decorrere l'interesse del 6 p. 0[0 a carico dell'Azionista ritardatario dal giorno della scadenza indicata.

Ove questo ritardo oltrepassasse i trenta giorni la Società rimane autorizzata a far vendere le Azioni non pagate per mezzo di Agente di cambio per conto ed a rischio e pericolo dell'Azionista moroso. 3468

AMMINISTRAZIONE
DELLA FERROVIA
VITTORIO EMANUELE

SEZIONE TICINO

Prodotti dal 30 Luglio a tutto li 5 Agosto

Linea Torino-Ticino

Viaggiatori .	L.	57948 85	
Bagagli . .	»	2144 65	
Merci a G. V.	»	5998 53	93658 03
Merci a P. V.	»	25308 15	
Prodotti diversi	»	2257 85	
Quota p. l'eserc. di Biella	L.		4027 40
Quota id. di Susa	»		18352 71
Quota id. d'Ivrea	»		3571 69
Totale	L.		119609 83
Dal 1 genn. al 29 luglio 1863			2898699 48
Totale generale	L.		3018309 31

PARALLELO

Prodotto prop. 1863	L.	93658 03	12711 60
Corrispond.te 1862	»	80946 43	in più
Media giorn.ra 1863	»	10578 04	149 60
id. 1862	»	10727 64	in meno

Linea Santhià-Biella

Viaggiatori	L.	6318 50
Bagagli	»	174 20
Merci a G. V.	»	266 30
Merci a P. V.	»	2029 60
Eventuali	»	17 05
Totale	L.	8805 65
Dal 1 genn. al 29 luglio 1863		170622 38
Totale generale	L.	179429 03

Linea Torino-Susa

Viaggiatori	L.	12095 30
Bagagli	»	589 85
Merci a G. V.	»	1593 20
Merci a P. V.	»	6806 25
Eventuali	»	15 22
Totale	L.	21099 92
Dal 1 genn. al 29 luglio 1863		553526 54
Totale generale	L.	574626 46

Linea Chivasso-Ivrea

Viaggiatori	L.	4788 90
Bagagli	»	205 35
Merci a G. V.		184 25
Merci a P. V.	»	1940 05
Eventuali	»	24 84
Totale	L	7143 39
Dal 1 genn. al 29 luglio 1863		164285 58
3472 Totale generale	L.	171428 97

3325 INCANTO

Sulla instanza di Giuseppe Appiano, emancipato di Giovanni, da Trezzo d'Alba, ed a pregiudicio di Lorenzo fu Teobaldo Cailssano da Neviglie, all'udienza che sarà tenuta da questo tribunale alle ore 9 di mattina del giorno 29 settembre prossimo, seguirà l'incanto d'un casinotto posto a Neviglie, composto di casa (diroccata per incendio fortuito), portico, aia ed orto, vigna, prati, campi, in un sol poligono irregolare, come dalla relazione del perito Malcotti, e due pezze bosco separate, di ettari 6 circa, sul prezzo di L. 1830, ed alle condizioni designate in apposito bando del 23 mancato luglio.

Alba, 4 agosto 1863.

G. Ricca sost. Moreno.

3466 NOTIFICANZA DI SENTENZA

Con atto dell'usciere Giovanni Maggia 23 scorso luglio, venne ad instanza di Alessio Giovanni astaguerito, residente a Pont, notificata al Ceretto Giacomo fu Giacomo, già domiciliato a Pont, ora di domicilio, residenza e dimora ignoti, la sentenza di questo tribunale di circondario 23 giugno ultimo, con cui reietta ogni contraria instanza ed opposizione, mandò prima ed avanti ogni cosa ad un perito o periti d'accordo o d'ufficio eligendi di procedere alla verificazione della denunciata mancanza dello stabile di cui al numero primo dei bandi venali 19 novembre 1846 e 1 marzo 1847 e di determinare, ove tale mancanza sia accertata, la diminuzione a farsi sul prezzo del deliberamento in proporzione del quantitativo della parte mancante, prefiggendo il termine di giorni 30 al perito o periti per la loro relazione e per riceverne il giuramento nominò il signor giudice di Pont. Spese d'ferme destinando per la notificazione della sentenza stessa al contumace Giacomo Ceretto l'usciere Giovanni Maggia.

Ivrea, 7 agosto 1863.

G. Griva sost. Bracco p. c.

3462 NOTIFICANZA

Con atto 27 giugno 1863 il segretario sottoscritto aggiudicò al signor Mino Giuseppe fu Eusebio di Biella, uno stabile del valore di L. 160, posto in fini di Croce Mosso, a pregiudizio del Molino Domenico fu Iacomo già dimorante a Biella, ed ora di domicilio, residenza e dimora ignoti; tale atto venne al Molino notificato dall'usciere Acquadro il primo agosto corrente, giusta gli articoli 61 e 790 del codice di procedura civile.

Mosso Santa Maria, 10 agosto 1863.

Not. Rosagna segr.

3453 NOTIFICAZIONE

Dietro instanza sporta al tribunale del circondario di Pallanza, facente funzione anche di tribunale di commercio, da alcuni creditori del fallito Luigi Perona già negoziante, residente in Ornavasso, il medesimo sopra relazione del signor giudice commissario avvocato Paolo Gippini, con sua sentenza 8 andante mese ha dichiarato avere il negoziante misuratore Luigi Perona, cessato i suoi pagamenti sino dal primo agosto 1861.

Pallanza, 10 agosto 1863.

Raineri segr.

3451 FALLIMENTO

di Badino Stefano già oste in Gattinara.

In esecuzione dell'Ordinanza del signor avvocato Giuseppe Michelli giudice commissario del detto giudizio in data del 29 maggio ultimo scorso, si prevengono tutti i creditori verificati e giurati del predetto Stefano Badino già oste in Gattinara, di comparire avanti il prelodato signor giudice commissario alle ore 2 pomeridiane del giorno 28 prossimo venturo settembre, e nella sala delle udienze del tribunale di circondario di Vercelli, onde ivi in contraddittorio del fallito od in di lui legittima contumacia assistere al rendimento di conto per parte del sindaco ed alla ripartizione della somma di L. 142 e centesimi 46, rimanenza di fondo attivo di detto fallimento.

Vercelli, 8 agosto 1863.

Caron sost. segr.

Torino, Tip. G. Favale e Comp.